COPIA

CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 222 del 23/11/2016

OGGETTO: Modifica Disciplinare dei Permessi al transito nella Zona a Traffico Limitato - Modifica Delibera di Giunta Comunale N° 181 del 23/09/2016

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole

….....
.....
.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Avv. DINOI VINCENZO

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 10.30, in Manduria e nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto MASSAFRA e con l'intervento degli Assessori:

		Presente	Assente
Dott. MASSAFRA Roberto	Sindaco	Sì	
Avv. De DONNO Giovanni Luigi	Vice Sindaco	Sì	
Avv. BULLO Lorenzo	Assessore	Sì	
NOTARNICOLA Leonardo	Assessore	Sì	
LARICCIA Cosimo	Assessore	Sì	
DE SUMMA Giovanna Valeria	Assessore	Sì	

Partecipa vice Segretario Generale Avv. VINCENZO DINOI

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero dei componenti presenti, invita la Giunta ad esaminare e deliberare sulla presente proposta di deliberazione agli atti, inerente l'argomento di cui all'oggetto.

COPIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale del 16/12/2015 n. 218 è stato approvato l'istituzione della Zona a Traffico Limitato;

- nella suddetta Deliberazione giuntale, veniva prevista l'adozione di un sistema di controllo elettronico degli ingressi nella ZTL e contestualmente si dava incarico al Dirigente dell'Area di Vigilanza di porre in essere tutti gli atti consequenziali, compresa la richiesta di autorizzazione ministeriale per l'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi di veicoli nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) ;

- a seguito della predetta istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Divisione II -circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo, richiedeva l'invio del Regolamento della Zona a Traffico Limitato con cui si disciplina il regime di permessi e deroghe;

- giusta Delibera di Giunta Comunale N° 132 del 18/07/2016 è stato approvato il Disciplinare dei permessi di accesso della Zona a Traffico Limitato;

- con Delibera di Giunta Comunale del 8/8/2016 n. 158 è stata estesa l'istituzione della Zona a Traffico Limitato anche a Via Nettuno;

- con successiva Delibera di Giunta Comunale N° 181 del 23/09/2016 è stato modificato il Disciplinare dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato;

RAVVISATA l'opportunità che, all'atto del rilascio del permesso al transito nella Zona a Traffico Limitato, venga previsto il pagamento, a titolo di diritti di segreteria, di un importo forfettario di € 20,00 per nucleo familiare o attività lavorativa da effettuarsi mediante versamento/bonifico sul C.C.P. IBAN IT79Y0760115800000012241741 intestato a Tesoreria Comunale di Manduria ed avente come causale: "Permesso Z.T.L." con indicazione delle targhe dei veicoli ovvero direttamente presso il Comando di Polizia Locale mediante pagamento a mezzo POS;

RILEVATA la necessità di dover meglio definire le strade rientranti nei tre settori della Zona a traffico Limitato;

RILEVATO pertanto dover modificare ed integrare il relativo Disciplinare dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato approvato giusta Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 23/09/2016, il quale verrà integralmente sostituito dall'allegato "A" del presente atto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1° Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di revocare la delibera di Giunta Comunale N° 181 del 23/09/2016 mediante la quale veniva

approvato il Disciplinare dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato, integralmente sostituito dall'allegato "A" del presente atto;

2. di approvare il Disciplinare dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato indicato come allegato "A" del presente provvedimento, che ne farà parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

Visto l'art. 134, comma 4 ° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000;

Con Voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Dichiarare con separata, unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COPIA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to Dott. Roberto MASSAFRA

VICE SEGRETARIO
GENERALE
F.to Avv. VINCENZO DINOI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 25/11/2016

VICE SEGRETARIO
GENERALE
F.to Avv. VINCENZO DINOI

Visto: per l'avvenuta affissione

L'addetto alla pubblicazione

COMUNICAZIONE-INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione sarà comunicata, in data odierna, ai Presidenti dei Gruppi consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2016

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

Allegato "A"

ZONA A TRAFFICO LIMITATO
CENTRO STORICO

DISCIPLINARE PERMESSI

Art. 1
Delimitazione dell'area

La Z.T.L. settore **1** del presente Disciplinare è individuata nell'area comprendente le seguenti Vie:

- VIA ROMA (tra Via Bell'Acqua/Via per Oria e Via XX settembre);
- VIA XX SETTEMBRE (tra Via Roma e Piazza Garibaldi e tra Piazza Garibaldi e Piazza V. Emanuele II);
- VIA DEI MILLE (tra Via Pietro Maggi e Via Tripoli);
- VIA TRIPOLI (tra Via dei Mille e Via XX Settembre);
- VIA TOSELLI (tra Via XX Settembre e Via C. Filotico);
- CORTE SCHIAVONI;
- VIA MATTEO BIANCHI (tra Via XX Settembre e Via S. Maria);
- VIA ERARIO (tra Via M. Bianchi e Via XX Settembre);
- VIA CADORNA (tra Via M. Bianchi e Via XX Settembre);
- VIA PIETRO MAGGI;
- CORTE DEI FIORI;
- VIA S. SBAVAGLIA;
- VICO II XX SETTEMBRE;
- VIA L. D. BRUNO (tra Piazza Garibaldi e Via M. Bianchi);
- PIAZZA GARIBALDI;
- VIA VERDI;
- VIA COSTANZI (tra Piazza Garibaldi e Via M. Bianchi);
- VIA M. IMPERIALI;
- VIA CANONIVO FILOTICO (tratto tra Via XX settembre e Via Toselli);
- VICO I XX SETTEMBRE;
- VICO O. DEL PRETE;
- VICO GARIBALDI;
- VIA SCHIAVONI CARISSIMO.

La Z.T.L. settore **2** del presente Disciplinare è individuata nell'area comprendente le seguenti Vie:

- VIA MERCANTI;
- PIAZZA COMMESTIBILI;
- VICO I M. IMPERIALI;
- VIA SENATORE LACAITA.

La Z.T.L. settore **3** del presente Disciplinare è individuata nell'area comprendente le seguenti Vie:

- VIA NETTUNO;
- VIA FERDINANDO DONNO;
- VICO II M. IMPERIALI;
- VIA M. GATTI (tra Piazza Commestibili e Via C. Sorano);

- VICO I M. GATTI;
- VICO II M. GATTI.

Art.2
Orario di divieto

Per i veicoli non autorizzati **l'orario di divieto di transito e sosta** nella Z.T.L. settore 1 è:
- dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, dall'1 settembre al 28 giugno, dei soli giorni festivi.

Per i veicoli non autorizzati **l'orario di divieto di transito e sosta** nella Z.T.L. settore 2 è:
- dalle ore 19,00 alle ore 2,00 di tutti i giorni.

Per i veicoli non autorizzati **l'orario di divieto di transito e sosta** nella Z.T.L. settore 3 è:
- dalle ore 20,30 alle ore 2,00 di tutti i giorni, dal 15 del mese di giugno al 15 del mese di settembre.

Gli orari di validità sopra indicati potranno comunque subire variazioni secondo quanto successivamente disposto da eventuali apposite ordinanze.

Art. 3
Disciplina degli accessi e sosta alla Z.T.L.

L'accesso e la sosta saranno consentiti negli appositi spazi riservati, secondo la segnaletica stradale presente, ai soli veicoli autorizzati. Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre, in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito permesso di transito e/o sosta che riporterà la targa del veicolo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del permesso sarà obbligatorio per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni permesso rilasciato verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale.

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'uso di autorizzazioni i seguenti veicoli:

1) Veicoli delle Forze di Polizia, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende, per veicolo di servizio, il veicolo la cui appartenenza all'Istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via della apposizione del logo istituzionale/aziendale sulla carrozzeria del veicolo) ovvero veicoli "civetta" riscontrabili successivamente dai vari Comandi;
2) Veicoli di emergenza, pronto soccorso, pronto intervento e di sicurezza pubblica;
3) Veicoli di servizio del Comune di Manduria nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: veicoli di servizio di Stato, Regione, Provincia, Comuni, Azienda Sanitaria Locale, Poste Italiane (dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente), gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico, raccolta rifiuti urbani.

I seguenti veicoli sono autorizzati a transitare e sostare, rispettando comunque la segnaletica stradale presente, previa apposita domanda presentata al Comando di Polizia Locale:

1) veicoli di proprietà o in locazione dei residenti, domiciliati o dimoranti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1, che non hanno altra possibilità per raggiungere

la propria residenza/domicilio/dimora se non attraversando la Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1;

2) veicoli a servizio degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all' art. 188 del Codice della Strada ed art. 381 del relativo Regolamento di attuazione);
3) veicoli adibiti a servizi funebri;
4) veicoli utilizzati per prestazione di servizi vari (matrimoni, manifestazioni varie, eventi, ecc…);
5) veicoli ad uso dei Medici in visita domiciliare urgente che espongono il relativo contrassegno rilasciato dall'Ordine dei Medici;
6) veicoli ad uso dei clienti di strutture di ricevimento (hotel, B&B, ecc..) ricadenti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate nel precedente art. 1;
7) veicoli a noleggio con conducente;
8) veicoli diretti alle Farmacie presenti nelle vie indicate al precedente art.1, per il solo acquisto urgente di farmaci.

I veicoli autorizzati al transito nella Z.T.L. settore 1 non sono autorizzati a transitare anche nella Z.T.L. settore 2 e settore 3 così come i veicoli autorizzati al transito nella Z.T.L. settore 2 non sono autorizzati a transitare anche nella Z.T.L. settore 1 e 3, così come i veicoli autorizzati al transito nella Z.T.L. settore 3 non sono autorizzati a transitare anche nella Z.T.L. settore 1 e 2.
L'eventuale validità dell'autorizzazione per più settori dovrà essere specificatamente indicata nel permesso/autorizzazione dal Comando di Polizia Locale.

Art. 4
Casistica accessi

Autoveicoli al servizio dei clienti di strutture di ricevimento (Hotel, B&B, ecc…) ricadenti all'interno della Z.T.L..
I titolari di strutture di ricevimento ricadenti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1, oppure i clienti che vi pernottano, hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L.. Gli stessi dovranno personalmente presentare, prima della data del transito, apposita istanza c/o il Comando di Polizia Locale ovvero tramite email o PEC, specificando la struttura presso cui pernottano, la durata del pernottamento, targa e tipologia di veicolo usato. Entro 48 ore dalla fine del pernottamento sono comunque tenuti a far pervenire la documentazione giustificativa (ricevuta fiscale che riporti data e ora di arrivo e di partenza) anche a mezzo email o PEC che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada. Tale tipologia di permesso è soggetta al pagamento della somma di € 2,00, come previsto nel successivo art. 5.

Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili
I titolari di contrassegno invalidi hanno diritto a transitare e sostare all'interno della Z.T.L., secondo la segnaletica stradale presente. Dovranno presentare apposita istanza, specificando targa e tipologia di veicolo normalmente usato. In caso di urgenza, i titolari dei pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo a nessuna sanzione amministrativa a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale, entro 48 ore dal transito in Z.T.L., la documentazione giustificativa anche a mezzo email o PEC che, se ritenuta valida, sospenderà la procedura sanzionatoria. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura sanzionatoria prevista dal vigente Codice della Strada. I permessi provvisori per i veicoli in uso dai titolari di contrassegno invalidi non sono soggetti al versamento di alcun importo.

Deroghe speciali:
I veicoli diretti alle Farmacie presenti nelle vie indicate al precedente art.1, i cui conducenti devono effettuare l'acquisto urgente di farmaci. Entro 48 ore dal transito in Z.T.L. tali conducenti, ovvero il titolare della Farmacia, dovranno personalmente presentare apposita istanza c/o il Comando di Polizia Locale ovvero tramite email o PEC, specificando targa e tipologia del veicolo usato, e allegando, ove esistente, la documentazione giustificativa comprovante l'acquisto dei farmaci (ricevuta fiscale dalla quale risulti la data e l'ora di acquisto dei farmaci). L'acquisto dei farmaci dovrà comunque avvenire entro 60 minuti dall'orario di transito al varco Z.T.L.. Verrà data idonea informazione prima del varco di tale deroga.

Particolari necessità per comprovate urgenze potranno essere valutate dal Comando di Polizia Locale a seguito di specifiche istanze.

Art. 5

Modalità per il rilascio del permesso/contrassegno

Per il **rilascio del permesso/contrassegno** dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di Polizia Locale, che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed informare l'Autorità Giudiziaria per quelle risultanti mendaci. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del proprietario dell'immobile di residenza, domicilio o dimora nonché gli estremi catastali di tale immobile. Il permesso/contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto, secondo le modalità previste, in modo visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione rilevata dagli organi di Polizia equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà la relativa violazione prevista dal vigente Codice della Strada e conseguente applicazione della sanzione amministrativa. L'uso improprio del permesso/contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.. E' vietata qualsiasi riproduzione del permesso/contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito a norma del Codice Penale.
Se il rilascio del nuovo permesso è condizionato alla restituzione di altro pass, ovvero se l'istante è in possesso di permessi non più in corso di validità, è obbligatorio provvedere alla relativa restituzione ed in caso di loro smarrimento o sottrazione è obbligatorio allegare copia della relativa denuncia presso le Autorità di Polizia Giudiziaria.
Nell'eventualità l'immobile non sia di proprietà del richiedente, quest'ultimo dovrà allegare autodichiarazione del proprietario dell'immobile di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero dovrà provvedere alla restituzione contestuale del medesimo permesso.
E' consentito il rilascio di massimo tre permessi/contrassegni per ogni richiedente.

Costo per il rilascio di ogni permesso/contrassegno
All'atto del rilascio di ogni permesso, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma forfettaria di € 20,00 per nucleo familiare o attività lavorativa da effettuarsi mediante versamento/bonifico sul conto corrente postale IBAN IT79Y0760115800000012241741 intestato a Tesoreria Comunale di Manduria ed avente come causale: "Permesso Z.T.L." indicando le targhe dei veicoli ovvero direttamente presso il Comando di Polizia Locale mediante pagamento a mezzo POS. Tale pagamento è dovuto dai richiedenti residenti, domiciliati o dimoranti all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art. 1, che

non hanno altra possibilità per raggiungere la propria residenza/domicilio/dimora se non attraversando la Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1.
I permessi provvisori sono soggetti al pagamento della somma di € 2,00, sempre a titolo di diritti di segreteria.
I veicoli al servizio di attività commerciali che, pur non ricadendo all'interno della Z.T.L., nelle vie indicate al precedente art.1, hanno necessità di transitare ripetutamente nella Zona a Traffico Limitato sono tenuti al pagamento, a titolo di diritti di segreteria, della somma forfettaria di € 20,00 per tutti i veicoli in uso, con le stesse modalità sopra indicate. A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria i veicoli adibiti a servizi funebri e quelli utilizzati per prestazione di servizi vari (matrimoni, manifestazioni varie, eventi, ecc…).
I permessi provvisori per i titolari di contrassegno invalidi non sono soggetti al versamento di alcun importo.
Il rilascio di un duplicato per smarrimento o sostituzione è soggetto al pagamento di un importo pari a quello previsto per il rilascio di un nuovo permesso.

Validità e colore dei permessi/contrassegni
I permessi/contrassegni permanenti hanno comunque una validità limitata ad anni cinque, legata alla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'emissione. Il titolare, come previsto per legge, dovrà comunicare il venir meno dei requisiti al Comando di Polizia Locale. I contrassegni a validità quinquennale sono realizzati su sfondo di colore verde. I contrassegni temporanei hanno validità fino alla data indicata dagli stessi e sono realizzati su sfondo di colore arancione. Il Comando di Polizia Locale procederà a controlli periodici.

Restituzione dei permessi/contrassegni
I permessi/contrassegni debbono essere restituiti al Comando di Polizia Locale alla data di scadenza se specificata e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio. La mancata restituzione è soggetta inoltre alle sanzioni amministrative specificatamente previste.

Sostituzione dei permessi/contrassegni
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei permessi/contrassegni nei seguenti casi:
- cambiamento della targa (restituendo il permesso/contrassegno e presentando nuova dichiarazione);
- cambiamento della ragione sociale (restituendo il permesso/contrassegno e presentando nuova richiesta);
- deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il permesso/contrassegno);
- furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S.).

Art. 6
Disposizioni finali

In caso di uso improprio del permesso/contrassegno, il Comando della Polizia Locale procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Reg. di Attuazione e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della Z.T.L. saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. In caso di illeggibilità o deterioramento del permesso/contrassegno sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando apposita istanza al Comando di Polizia Locale. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del permesso/contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

Il mancato rispetto del termine perentorio delle 48 ore dal transito in Z.T.L., per la presentazione dell'apposita comunicazione, comporterà l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista per i veicoli non autorizzati.
La mancata comunicazione della variazione di dati che comporti la decadenza dei requisiti in essere verrà sanzionata con l'automatica revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dal database dei veicoli autorizzati.
L'eventuale cambio del veicolo o della relativa targa dovrà essere preventivamente comunicato prima di accedere alla Z.T.L. poiché eventuali transiti non anticipatamente autorizzati saranno sanzionati a termini di legge.
Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando di Polizia Locale potranno effettuarsi ai seguenti recapiti:

- Tel. 099/9702249;
- email: varcoztl@comune.manduria.ta.it;
- PEC: polizialocale.comunemanduria@pec.rupar.puglia.it

Art. 7
Disposizioni transitorie

Il presente Disciplinare per il funzionamento della Z.T.L., entrerà in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica stradale.